

TRIBUNALE DI MESSINA

SEZIONE LAVORO

RICORSO EX ART.700 C.P.C. CON CONTESTUALE ISTANZA EX ART. 151 C.P.C.

PER

la **Dott.^{ssa} Bucolo Giuseppina**, nata a Messina il 20.02.1974 e residente in Barcellona c.da Cicerata n°6/1/F, C.F. BCLGPP74B60F158J, agli effetti del presente atto elettivamente domiciliata in Messina, via N. Fabrizi n.31, presso lo studio dell'Avv. Luigi Leone, rappresentata e difesa dall'**Avv. Christian Genovese** (pec: avv.christianguenovese@pec.giuffre.it; CF. GNV CRS 76R11 F158X; fax: 090 9798611) che l'assiste, rappresenta e difende giusta procura in calce rilasciata su foglio separato dal quale è stata estratta copia informatica per immagine inserita nella busta telematica contenente il presente ricorso

PREMESSO IN PUNTO DI FATTO

1. che la ricorrente è docente abilitata all'insegnamento per la classe di concorso A036 ed è stata inserita nelle c.d. "Graduatorie di circolo e/o di Istituto per gli aa.ss. 2002/2003 (cfr. **all.01**), 2005/2007 (cfr. **all.02**), 2007/2009 (cfr. **all.03**), e 2009/2011 (cfr. **all.04**) come da relative domande;
2. che la ricorrente conseguiva i titoli di abilitazione all'insegnamento nella suddetta classe di concorso a seguito del superamento del concorso ordinario per esami e titoli come da autocertificazione che si allega in atti (cfr. **all.05**);
3. che la ricorrente era ed è a tutt'oggi in possesso dei titoli per l'accesso alle c.d. "*graduatorie permanenti*" di cui all'art.401 del testo unico in materia di istruzione (D.lgs 297/1994) novellato per l'effetto della legge 124/1999, ed oggi, a seguito dell'art.1 comma 605, lettera c) e 607. L. n.296/2006, definite "*graduatorie ad esaurimento*", del personale docente ed educativo della Provincia di Messina, per incarichi e, dunque, nomine e sottoscrizione di contratti a tempo determinato con il Ministero dell'Istruzione (d'ora in poi per semplicità definito MIUR) per la provincia di Messina;
4. che, in forza dell'emanazione, in data 16 marzo 2007, del D.D.G. relativo all'aggiornamento, all'inserimento e all'eventuale cambio di provincia per le graduatorie ad esaurimento dei docenti, la ricorrente presentava apposita domanda al MIUR, ufficio Territoriale di Messina, di aggiornamento nelle c.d. graduatorie ad



esaurimento (già permanenti) del personale docente ed educativo per il biennio 2007/2009, per la classe di concorso A036 (cfr. all.ti 03 già cit.);

5. che, in conseguenza del successivo aggiornamento, di cui al DM 42/2009, la ricorrente presentava, secondo le modalità e termini ivi previsti, ulteriore domanda di aggiornamento per le graduatorie ad esaurimento (ex permanenti) del personale docente ed educativo per gli aa.ss. 2009/2010 e 2010/2011 a seguito della quale la stessa rimaneva inserita nella GAE di appartenenza e nella posizione spettante;

6. che, infatti, a seguito dell'accoglimento della superiore domanda la ricorrente rimaneva inserita a pieno titolo nella **III fascia** di dette graduatorie, in particolare nella **posizione n.100 classe A036 con punteggio** utile iniziale pari a punti **n.19,00**, come si evince dall'estratto di graduatoria che si produce (cfr. **all.06**);

7. che pertanto la ricorrente risulta esser stata regolarmente iscritta/inserita nella graduatoria provinciale definitiva per quasi un decennio e più precisamente dal 2002 (prima domanda di inserimento), sino al 2011 (come peraltro evincibile dall'estratto di graduatoria di cui all'all.06 già cit. riportante il relativo anno di inserimento "2002");

8. che tale condizione permaneva fino all'aggiornamento delle graduatorie disposto nell'anno 2011 a seguito del provvedimento quale il DM n.44 del 12 maggio 2011, di successivo aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento;

9. che la ricorrente ometteva di presentare analoga domanda di aggiornamento/permanenza nelle predette graduatorie nel termine indicato, per gli aa.ss. 2011/2013, dal DM 44/2011, ex art.1 comma 1, ove così è stabilito: *"A norma dell'art.1, comma 1 bis della legge 143/2004, la permanenza, a pieno titolo o con riserva, nelle graduatorie a esaurimento avviene su domanda dell'interessato, da presentarsi entro il termine indicato al successivo art.9. La mancata presentazione della domanda comporta la cancellazione definitiva dalla graduatoria"*;

10. che, ex art.9 DM appena sopra citato, il termine di presentazione delle domande era stabilito in n.20 giorni dalla pubblicazione sul sito internet del MIUR, ovvero la data del 01.06.2011;

11. che, pertanto, parte ricorrente rimaneva esclusa dalla graduatoria ad esaurimento (ex permanente) per gli aa.ss. 2011/2013;



12. che, cioè, in conseguenza della mancata presentazione della domanda nei termini, la ricorrente subiva la cancellazione dalle graduatorie valide per gli anni scolastici 2011/2013, e cioè per gli anni di vigenza di dette graduatorie;
13. che la ricorrente non ha mai ricevuto alcuna comunicazione di cancellazione e/o esclusione da parte del MIUR;
14. che, in conseguenza della cancellazione, parte ricorrente non poteva esser attinta da dette graduatorie per gli anni relativi (aa.ss. 2011/2013), quale possibile destinataria di incarichi per supplenze e/o contratti a termine nell'ambito della Provincia di Messina, né pacificamente conseguire ulteriore punteggio utile ai fini di una possibile immissione in ruolo;
15. che, in data 01.04.2014, con DM 235/2014 veniva disposto dal MIUR l'Aggiornamento della graduatoria ad esaurimento del personale docente ed educativi per il triennio 2014/2017;
16. che pertanto il MIUR provvedeva ad istituire un nuovo aggiornamento delle graduatorie con possibilità di aggiornamento e/o reinserimento del personale docente in possesso dei requisiti richiesti;
17. che con raccomandata del 17.05.2014 ricevuta in data 20.05.2014 e cioè nei termini previsti dal medesimo DM 235/2014, la ricorrente, già inserita per quanto già osservato e pertanto in possesso dei requisiti e dei titoli idonei per l'accesso alla III fascia delle graduatorie ad esaurimento per la classe di concorso A036, in occasione del predetto aggiornamento per il triennio 2014/2017, presentava idonea domanda (cfr. **all.07**) al fine di esser inserita nella relativa graduatoria di appartenenza, nella quale, come in premessa evidenziato, la stessa ricorrente risultava inserita da circa un decennio;
18. che a seguito del rituale inoltro della domanda di cui al superiore punto il MIUR non provvedeva al dovuto reinserimento senza peraltro avvertire la necessità di comunicare i motivi dell'arbitraria, illegittima ed inspiegabile decisione di esclusione (cfr. **all.08** elenco dei docenti esclusi);
19. che pertanto, allo stato, non sussiste motivo alcuno per l'esclusione della ricorrente dalle GAE *de quo*;
20. che il mancato inserimento della ricorrente nella GAE oltre ad essere ingiustificato appare altresì illegittimo in quanto infondato in punto di diritto e



comunque contrario alla normativa di legge applicabile alla specie, nonché discriminatorio per i motivi di diritto che nel prosieguo verranno meglio trattati;

CONSIDERATO

21. che, per quanto già detto e documentato, parte ricorrente risulta essere in possesso dei requisiti e dei titoli idonei per il reinserimento nella GAE del personale docente ed educativo della Provincia di Messina fascia III classe A036;

22. che detta graduatoria è da considerarsi unica, anche se regolata da scansioni temporali di vigenza dapprima biennali, e poi triennali (ex art. 9, DL n.70 del 2001, conv. nella L. n.146 del 2011); infatti nella disposizione di modifica dell'art.1, comma 4, DL n.97 del 2004, conv., con modd., nella L. 143 del 2004, è detto “aggiornamento” delle graduatorie, che quindi risultano le medesime di cui alla cadenza oggi triennale;

23. che parte ricorrente ometteva di presentare la domanda di aggiornamento, confidando nel chiaro dettato letterale della norma, che prevede il c.d. reinserimento nelle GAE a seguito di nuova domanda, come in effetti, successivamente, l'istante risulta aver fatto (cfr. all.07 già cit.);

24. che mai la ricorrente ha manifestato alcuna volontà in senso contrario e cioè tesa ad una esclusione e/o cancellazione definitiva dalla Graduatoria ad esaurimento, né tanto meno tale conseguenza risulta prevista da alcuna norma;

25. che nessuna giustificazione e/o motivazione risulta esser mai pervenuta da parte del MIUR;

IN DIRITTO

26. Ai sensi dell'art.1 comma 1 bis della legge n.143 del 4 giugno 2004 la cancellazione dalla graduatoria per gli iscritti che omettono di presentare la domanda di aggiornamento nei termini di legge **non risulta esser definitiva** ma limitata al triennio di vigenza, in quanto, a domanda dell'interessato è **consentito il reinserimento nella graduatoria**, con il recupero del punteggio maturato all'atto della cancellazione:

27. L'art.1 comma 1 bis sopra citato cita testualmente: *“la mancata presentazione della domanda comporta la cancellazione dalla graduatoria per gli anni scolastici successivi”*, circoscrivendo pertanto l'operatività della sanzione al solo biennio (o triennio) di riferimento, ed infatti prosegue immediatamente il citato comma: **“A**



domanda dell'interessato, da presentarsi entro il medesimo termine, è consentito il reinserimento nella graduatoria, con il recupero del punteggio maturato all'atto della cancellazione";

28. Alla luce del chiaro dettato normativo non potrà di certo revocarsi in dubbio che l'omessa presentazione di una domanda di aggiornamento delle GAE comporti quale sanzione la cancellazione del docente per il triennio relativo attribuendo allo stesso la facoltà di potervi nuovamente figurare per i futuri aggiornamenti delle graduatorie.

29. È di palmare evidenza che la citata norma per un verso ha inteso comminare la sanzione dell'esclusione dalla graduatoria per i docenti che non presentavano la domanda di aggiornamento, per altro verso **ha limitato tale grave sanzione soltanto al periodo di vigenza di tali graduatorie.**

30. Ed infatti, venuta meno la validità di tali graduatorie, per effetto del procedimento di aggiornamento delle stesse, **i docenti già inclusi in graduatoria negli anni precedenti all'ultimo aggiornato** (all'atto del quale non presentando domanda, sono stati depennati), ai sensi della citata norma (nella specie fonte primaria) **possono senz'altro chiedere il reinserimento nella graduatoria, con il recupero del punteggio maturato al momento della cancellazione.**

ANCORA IN DIRITTO E CON RIFERIMENTO AL *FUMUS*

31. È pacifica ed estremamente copiosa la giurisprudenza di merito formatasi nei vari Tribunali dell'intero territorio della Repubblica conforme alle istanze della ricorrente.

32. Il mancato riconoscimento del diritto al re-inserimento nella graduatoria ad esaurimento ad opera dell'Ufficio Scolastico Provinciale di Messina ha costretto l'odierna parte ricorrente a rivolgere le proprie istanze al Tribunale di Messina previa opportuna ricostruzione ontologica delle indicate norme, condite da varie sentenze, tra le quali quelle di T.A.R. e Consiglio di Stato che, sul punto in argomento, sono tutte conformi e concordi nel riconoscere il diritto oggetto del presente giudizio.

33. Il ragionamento posto alla base di tutte le sentenze appare condivisibile se non addirittura disarmante per logicità della ricostruzione offerta dai Giudicanti.

34. Le motivazioni appaiono di una semplicità estrema (*fumus boni juris*): quei docenti, esattamente come l'odierna ricorrente, inseriti in graduatorie e che,



involontariamente ovvero senza che sia stata dall'amministrazione accertata quella manifestazione di volontà (necessaria anche per i Giudici di Palazzo Spada) certa ed univoca di voler essere esclusi in modo definitivo dalla graduatoria, omisero di presentare domanda di aggiornamento, in virtù del citato art.1 comma 1 bis della legge 143/2004 **devono essere reintegrati**. Un eventuale disconoscimento di tale diritto risulterebbe illegittimo e contrario ai principi ispiratrici della norma, oltre che illogica, mancando ogni minima argomentazione capace di legittimarne esigenze compensative.

35. Pur a voler tralasciare l'indicata copiosa giurisprudenza "continentale", è appena il caso di osservare che, già questo Ecc.^{mo} Tribunale di Messina, così come il limitrofo Tribunale di Patti, hanno riconosciuto, in casi del tutto analoghi a quello *de quo*, il diritto dei docenti esclusi al reinserimento con riserva (nelle more della definizione dei relativi giudizi di merito), accogliendo pertanto le relative istanze cautelari in via d'urgenza (cfr. giudizio iscritto al n.3943/2015 Trib Mess sez lav.; ordinanza n.16064/2015 emessa nel giudizio iscritto al n.3054/2015 Trib. Mess., sez. lav.; giudizio iscritto al n.1990/2015 Tribunale di Patti) col conseguente reinserimento dei relativi ricorrenti nelle relative graduatorie giusti provvedimenti del Dirigente pubblicati sul sito internet dell'Ufficio VIII – Ambito Territoriale di Messina (cfr. **all.09** provvedimento Trib. Messina n.3054/15RG)

SUL PERICULUM IN MORA

36. L'urgenza del riconoscimento del diritto alla re-immissione in graduatoria è di facile evidenza e risiede nella maggiore possibilità di ottenere un incarico di supplenza temporaneo con la conseguente attribuzione di punteggio che permette alla ricorrente di ottenere una più favorevole posizione in graduatoria;

37. Ancora, stante le note dichiarazioni d'intento del governo "Renzi", che annunciano di regolarizzare, attraverso l'immissione in ruolo, la posizione dei precari presenti in graduatoria, la proposizione di un'azione ordinaria determinerebbe un pregiudizio irreparabile con una evidente perdita di quella che potrebbe davvero essere la chance per ottenere l'agognato posto di lavoro, soprattutto alla luce dei prevedibili realistici tempi necessari per la definizione di un giudizio ordinario, tempi questi ben noti non solo agli "addetti ai lavori";



38. Già ad oggi l'esclusione della ricorrente dal legittimo re-inserimento sta arrecando alla stessa un evidente pregiudizio grave ed irreparabile, in quanto non essendo inserita in graduatoria non può di certo aspirare ad avere un contratto di lavoro sia pur a tempo determinato con l'amministrazione resistente o, addirittura, in base al punteggio conseguito, ad avere un contratto di lavoro a tempo indeterminato, soprattutto alla luce dei nuovi orientamenti di stabilizzazione governativa dei docenti e del personale ATA;

Tutto ciò premesso, considerato e ritenuto tanto in fatto quanto in diritto anche con riferimento ai requisiti di legge per l'accoglimento della domanda cautelare, la dott.ssa Bucolo Giuseppina, *ut supra*

RICORRE

Al Giudice Unico del Lavoro presso il Tribunale di Messina, affinché, per le causali di cui in premessa, **ritenuto sussistente** il *fumus boni juris* ed il *periculum in mora*, con decreto *inaudita altera parte* (attesa la palmare fondatezza delle domande della ricorrente anche alla luce della giurisprudenza del foro adito cfr. all.09 già citato), o con ordinanza, previa audizione delle parti, **Voglia**, in accoglimento della domanda presentata in via d'urgenza:

- 1) Ritenere e dichiarare sussistente il diritto di parte ricorrente ad essere inserita nella graduatoria ad esaurimento (III fascia) del personale docente ed educativo per la Classe di concorso A036 per il triennio 2014/2017, nella posizione e secondo il punteggio spettante e maturato alla data di cancellazione, come per legge per i motivi di cui al presente ricorso e per quant'altro alla specie applicabile anche d'ufficio;
- 2) Conseguentemente ordinare al **Ministero dell'Istruzione Università e Ricerca**, in persona del Minsitro p.t., con sede in Viale Trastevere 76/A, ed all'**Ufficio Scolastico Territoriale di Messina**, in persona del dirigente p.t., con sede in via U. Bonino n.3, Messina, di inserire e/o reinserire (quantomeno "con riserva" in attesa della definizione del giudizio di merito) parte ricorrente nella graduatoria ad esaurimento (III fascia) del personale docente ed educativo per la Classe di concorso A036 per il trienni 2014/2017, nella posizione e secondo il punteggio maturato alla data di cancellazione, come previsto per legge, con conseguente disapplicazione e/o annullamento degli atti amministrativi di esclusione aventi ad oggetto il diritto di parte ricorrente, ed ogni altro provvedimento presupposto e/o connesso e/o



conseguente in danno della stessa ricorrente, perché illegittimi e/o in contrasto con la normativa di legge o comunque disporre quegli ulteriori o diversi provvedimenti che saranno ritenuti di giustizia al fine di garantire il diritto vantato dalla Dott.ssa Bucolo Giuseppina.

- 3) Con vittoria di spese e compensi
- 4) Con espressa riserva di agire per ogni ulteriore domanda, anche risarcitoria, nella successiva fase di merito.

Produce: Procura; All.01 Domanda aa.ss. 2002/2003; all.02 Domanda aa.ss. 2005/2007; all.03 Domanda aa.ss. 2007/2009; all.04 Domanda aa.ss. 2009/2011; all.05 Autocertificazione; all.06 Estratto di graduatoria; all.07 Domanda aa.ss. 2014/2017; all.08 Elenco docenti esclusi; all.09 provvedimento Trib. Messina n.3054/15RG; all.10 N°10 provvedimenti vari tribunali

ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITÀ DI NOTIFICA EX ART. 151

C.P.C. - PREMESSO

- che il ricorso ha per oggetto l'accertamento del diritto della dott.ssa Bucolo Giuseppina al reinserimento nella graduatoria ad esaurimento per le classi concorsuali meglio precisate in ricorso;
- che ai fini della regolare integrazione del contraddittorio, il ricorso *ut supra* dovrà essere notificato a tutti i controinteressati, ossia a tutti i docenti che, in virtù dell'accoglimento delle domande di parte ricorrente, verrebbero “scavalcati” in graduatoria dalla ricorrente;
- che i controinteressati oltre ad essere gli attuali iscritti nelle graduatorie sono anche i docenti che, come l'odierna ricorrente, risultano esser stati illegittimamente cancellati e che hanno presentato ricorso giudiziale per la tutela dei rispettivi diritti violati dagli odierni convenuti, nonché tutti i docenti che, nelle more del presente giudizio, formuleranno domanda di trasferimento nelle GAE del personale docente ed educativo dell'ambito territoriale Provinciale di Messina relativamente alle classi di concorso in cui risulta, o comunque, dovrebbe risultare iscritta la ricorrente;

RITENUTO

- che in ragione dell'indeterminato numero dei controinteressati, nonché attesa l'impossibilità di identificare gli stessi, e non per ultimo l'eccessiva onerosità anche in termini temporali – attesa peraltro l'urgenza cui si ispira l'incoata procedura ex



art. 700 c.p.c. – la notifica nei modi ordinari del presente ricorso sarebbe impossibile e/o quantomeno eccessivamente onerosa ed in contrasto con la ratio dello stesso procedimento cautelare;

CONSIDERATO

- che anche la notificazione per pubblici proclami e la pubblicazione sulla G.U. non appare comunque idonea al fine: *“Non pare possa ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino – potenziale convenuto in giudizio – di prendere visione costante del foglio degli annunci legali della Provincia o della Gazzetta ufficiale, nei quali il sunto del ricorso viene pubblicato”* (cfr. Consiglio di Stato sez. IV, n.106 del 19 febbraio 1990);
- che già il TAR Lazio ha più volte disposto, in alternativa alla notifica per pubblici proclami, la pubblicazione del ricorso, e/o di un sunto dello stesso, sul sito internet e del ramo di amministrazione competente in relazione alle singole fattispecie (cfr. ex multis Tar Lazio ordinanze nn.176/09, 177/09, 178/09 e 179/09);
- che tale forma di notifica viene continuamente utilizzata in via ordinaria dal G.A. nonché dal G.O. in tutte le ipotesi di vertenze collettive;
- che come facilmente evincibile e consultabile dallo stesso sito internet del MIUR all’indirizzo: *“http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/ministero”* vi è apposita bacheca dedicata alla pubblicazione dei ricorsi ai fini di cui alla presente istanza;
- che da quanto emerge dalla stessa “bacheca” sopra citata, tutti i Tribunali del territorio della Repubblica risultano aver già autorizzato la notifica nelle forme oggi richieste. A puro titolo esemplificativo si depositano i decreti di autorizzazioni emessi dai Tribunali di: Verona, Brescia, Bologna, Messina, Napoli, Santa Maria Capua Vetere, Busto Arsizio e Roma (cfr. all.10), tutti estratti dal sito internet sopra richiamato che ne contiene molti altri emanati anche da altri Tribunali quali quello di Mantova, Urbino, Modena, Nuoro ecc.

Tutto ciò premesso la ricorrente, *ut supra*, fa istanza affinché la S.V. Ill.^{ma}, valutata l’opportunità di autorizzare la notificazione con modalità diverse da quelle stabilite dalla legge, ai sensi e per gli effetti dell’art. 151 c.p.c., in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami



VOGLIA AUTORIZZARE LA NOTIFICA DEL PRESENTE RICORSO

Quanto ai controinteressati:

nei confronti di tutti i docenti attualmente inseriti nelle graduatorie ad esaurimento definitive di tutti i 101 ambiti territoriali italiani, per la classe di concorso A036, vigente per gli anni scolastici 2014/2017, **attraverso la pubblicazione sul sito web istituzionale del MIUR dei seguenti dati:** a) autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede, numero di registro del ricorso e data di udienza; b) nominativo delle parti e sunto dei motivi del ricorso; c) indicazione dei controinteressati indicati come **“tutti i docenti attualmente inseriti e/o che verranno inseriti nelle graduatorie ad esaurimento definitive di tutti i 101 ambiti territoriali italiani, per la classe di concorso A036, vigente per gli anni scolastici 2014/2017 e, in particolare, i docenti inseriti (per la suddetta classe di concorso), nell’ambito territoriale della provincia di Messina”**; d) testo integrale del ricorso e pedissequo decreto di fissazione udienza.

Quanto alle amministrazioni convenute:

mediante consegna di copia all’avvocatura distrettuale dello Stato di Messina.

Ai soli fini del pagamento del contributo unificato si dichiara che il valore della presente controversia risulta indeterminabile, e che, pertanto, il relativo contributo unificato risulta esser pari ad € 259,00

Barcellona Pozzo di Gotto lì 22.10.2015

Avv. Christian Genovese

